

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3447

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PEZZELLA, BRIGUGLIO, CARUSO, CIRIELLI, GIULIO CONTI, DEL-
MASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FRAGALÀ, GHIGLIA, LA
STARZA, LOSURDO, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MEROI,
MIGLIORI, PATARINO, SCALIA, SERENA, VILLANI MIGLIETTA**

Disposizioni a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza
nella programmazione televisiva

Presentata il 3 dicembre 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Un autorevole ricercatore e pediatra pone in luce, in un suo recente articolo, come uno dei più subdoli attentatori all'integrità psico-fisica dell'infanzia e dell'adolescenza sia diventato senz'altro il mezzo televisivo. Osserva giustamente l'autore come esso sia costantemente presente, di facile uso, inserito all'interno della casa. I suoi messaggi sono continui, totalmente coinvolgenti e creano un artificioso rapporto fiduciario con il bambino e con l'adolescente, sostituendosi troppe volte al ruolo dei genitori e degli educatori.

Gli effetti di tale « *overdose* » di televisione determinano sintomi sconcertanti nel bambino, che noi adulti tendiamo a sottovalutare, sia sul piano fisico — minore

esposizione all'aria, scarso movimento, riduzione del sonno, alterazioni ortopediche e della vista — che su quello psicologico, ad iniziare dalla diseducazione sanitaria, per finire all'abitudine alla violenza e all'atrofia della fantasia.

Ce ne è a sufficienza per suscitare quanto meno la nostra preoccupazione.

Tuonano le campagne contro il fumo, contro la droga, contro lo sfruttamento del lavoro minorile e non ci si accorge del lento, progressivo ed inesorabile tumore che si accresce e si nutre, con la nostra placida condiscendenza, tra le onde dell'etere.

Certo è che poco possiamo fare in qualità di legislatori e tanto meno possiamo sperare di sopperire con una qual-

che norma all'ingenua noncuranza che troppi genitori dimostrano in tale azione preventiva. Possiamo comunque tentare di dare una mano alle famiglie indifese mediante alcune disposizioni che almeno pongano il dito sulla piaga e la catapultino sull'opinione pubblica in tutta la sua esiziale portata. Questo è ciò che si propone l'articolato della presente proposta di legge.

L'articolo 1 vuole porre un argine alla frenetica continuità delle programmazioni per ragazzi, incuranti delle esigenze di studio e di gioco dei fanciulli e preoccupate solo degli introiti pubblicitari.

L'articolo 2 intende prevenire il « bombardamento » continuo di immagini vio-

lente a cui sono sottoposti i bambini nel consueto palinsesto televisivo, anche e soprattutto tra i programmi non destinati precipuamente ai ragazzi e dispone che il Ministro delle comunicazioni emani i decreti attuativi che fissino i criteri e i requisiti degli spettacoli di animazione proiettati sul circuito nazionale.

Con l'articolo 3, infine, si vuole destinare l'ammontare delle sanzioni irrogate nei casi di inosservanza delle disposizioni stabilite dalla legge a favore della *United Nations Children's Found* (UNICEF), in modo che le somme vadano figurativamente a compensare proprio quell'infanzia che viene oltreggiata da un'irresponsabile programmazione televisiva.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*(Programmazione televisiva
destinata all'infanzia e all'adolescenza).*

1. Tutte le reti televisive autorizzate a trasmettere sul territorio nazionale devono limitare la programmazione giornaliera destinata all'infanzia e all'adolescenza a sole quattro ore, nelle fasce orarie che vanno dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.

ART. 2.

(Altre programmazioni).

1. In tutte le programmazioni giornaliere comprese nella fascia oraria tra le ore 6 e le ore 22, le reti televisive sono tenute ad escludere i programmi che contengano scene particolarmente cruente o di violenza.

2. Nelle fasce orarie di cui al comma 1 le reti televisive devono altresì escludere le scene indicate al medesimo comma 1 dai notiziari di informazione, limitando la notizia alla parte descrittiva.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle comunicazioni emana uno o più decreti che stabiliscano i requisiti degli spettacoli di animazione di produzione nazionale ed estera trasmessi dalle reti televisive e destinati al pubblico infantile e adolescente.

ART. 3.

(Sanzioni).

1. Ai trasgressori delle disposizioni stabilite dalla presente legge, qualora il fatto non costituisca reato più grave ai sensi delle leggi vigenti, si applica una sanzione

amministrativa pecuniaria di ammontare pari all'intero introito pubblicitario relativo alla giornata in cui la trasgressione è stata commessa.

2. Le sanzioni incamerate ai sensi del comma 1 sono riversate all'*United Nations Children's Fund* (UNICEF).

3. Con i decreti di cui all'articolo 2, comma 3, il Ministro delle comunicazioni individua, altresì, le procedure di accertamento delle trasgressioni, di cui al comma 1 del presente articolo, l'autorità competente a comminare le sanzioni e quella competente all'esame di eventuali ricorsi.

